

COMUNE DI GENOLA



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28 giugno 2017.

Acquisito parere preventivo favorevole dell'ASL CN1 in data 16.06.2017 (pervenuto al prot. n. 1970 del Comune di GENOLA del 19.06.2017).

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Competenze

Art. 4 - Responsabilità

Art. 5 - Servizi gratuiti

Art. 6 - Servizi a pagamento

Art. 7 - Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - ADEMPIMENTO CONSEGUENTI AL DECESSO

(ACCERTAMENTO DEI DECESSI, DICHIARAZIONE O AVVISO DI MORTE, ATTO DI MORTE)

Art. 8 - Accertamento del decesso e denuncia della causa di morte

Art. 9 - Dichiarazione di morte e avviso di morte

Art. 10 - Atto di morte

Art. 11 - Segnalazioni per sospetto di morte dovuta a reato

Art. 12 - Rinvenimento di parti di cadaveri e resti mortali

CAPO III - PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 13 - Periodi di osservazione

Art. 14 - Morte improvvisa e apparente

Art. 15 - Riduzione del periodo di osservazione

Art. 16 - Condizioni per l'osservazione

Art. 17 - Luogo di deposito del cadavere durante l'osservazione

CAPO IV - AUTORIZZAZIONE ALL'INUMAZIONE, ALLA TUMULAZIONE ED ALLA CREMAZIONE

Art. 18 - Autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione: competenza

Art. 19 - Sepoltura di nati morti o prodotti abortivi

Art. 20 - Sepoltura di parti anatomiche riconoscibili

CAPO V - FERETRI E FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA

- Art. 21 - Deposizione del cadavere nel feretro
- Art. 22 - Tipi di feretro
- Art. 23 - Facoltà di disporre della salma, dei funerali e dei resti mortali
- Art. 24 - Fornitura gratuita del servizio funebre
- Art. 25 - Piastrina di riconoscimento

CAPO VI - TRASPORTO CADAVERI E SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' FUNEBRE

- Art. 26 - Trasporto funebre ed attività funebre
- Art. 27 - Servizi e trattamenti funebri
- Art. 28 - Modalità del trasporto funebre e dell'attività funebre
- Art. 29 - Disciplina dell'attività di trasporto funebre
- Art. 30 - Autorizzazione al trasporto
- Art. 31 - Trasporto in caso di cremazione
- Art. 32 - Trasporto di cassette di resti ossei
- Art. 33 - Trasporto di urne cinerarie
- Art. 34 - Locali di custodia dei mezzi di trasporto
- Art. 35 - Trasporti funebri istituzionali
- Art. 36 - Trasporti funebri a pagamento
- Art. 37 - Riti religiosi
- Art. 38 - Trasferimento di salme senza funerale
- Art. 39 - Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 40 - Trasporti da e per l'estero o da Comune a Comune. Caratteristiche delle casse
- Art. 41 - Trasporti da altro comune
- Art. 42 - Inadempimenti

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 43 - Cimitero del Comune di Genola
- Art. 44 - Divisione delle aree nel cimitero
- Art. 45 - Sepolture private fuori dal cimitero
- Art. 46 - Disposizioni generali - vigilanza

Art. 47 - Ricezione nel cimitero	
Art. 48 - Piano regolatore cimiteriale	

CAPO II – SERVIZI ED IMPIANTI CIMITERIALI

Art. 49 - Camera mortuaria	
Art. 50 - Sala per autopsie	
Art. 51 - Ossario e cinerario comune	

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 52 - Disposizioni generali	
Art. 53 - Inumazione	
Art. 54 - Cippo	
Art. 55 - Tumulazione	
Art. 56 - Tumulazione provvisoria.....	
Art. 57 - Tumulazione salme di persone conviventi o per benemerenzza in sepolture private	

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 58 - Disposizioni generali	
Art. 59 - Esumazioni ordinarie.....	
Art. 60 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	
Art. 61 - Esumazioni straordinarie	
Art. 62 - Estumulazioni	
Art. 63 - Resti ossei	
Art. 64 - Oggetti da recuperare	
Art. 65 - Disponibilità dei materiali	

TITOLO III

CREMAZIONE

CAPO I - CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 66 - Autorizzazione alla cremazione	
Art. 67 - Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa	
Art. 68 - Identità delle ceneri	
Art. 69 - Urne cinerarie e colombari	

Art. 70 - Modalità di conservazione delle ceneri	
Art. 71 - Dispersione delle ceneri	
Art. 72 - Individuazione del luogo di dispersione delle ceneri in ipotesi particolare	
Art. 73 - Affidamento delle ceneri	
Art. 74 - Senso comunitario della morte	
Art. 75 - Registrazione degli affidamenti e delle dispersioni	

TITOLO IV

CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIA, ASSEGNAZIONE E MODALITA' DI ESERCIZIO

Art. 76 - Sepolture private – tombe di famiglia	
Art. 77 - Loculi cimiteriali	
Art. 78 - Durata delle concessioni	
Art. 79 - Modalità di concessione	
Art. 80 - Manutenzione	
Art. 81 - Divisione e subentri	
Art. 82 - Retrocessione di concessione cimiteriale individuale	
Art. 83 - Retrocessione di sepolcri privati o di aree concesse ma non ancora utilizzate	
Art. 84 - Revoca	
Art. 85 - Decadenza	
Art. 86 - Estinzione	

TITOLO V

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I -

Art. 87 - Accesso al cimitero	
Art. 88 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	
Art. 89 - Responsabilità	
Art. 90 - Recinzione aree, materiali di scavo, consumi	
Art. 91 - Introduzione di mezzi d'opera e deposito di materiali	
Art. 92 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti	
Art. 93 - Vigilanza	

TITOLO VI
POLIZIA DEL CIMITERO

CAPO I -

- Art. 94 - Orario
- Art. 95 - Disciplina dell'ingresso
- Art. 96 - Servizio di custodia
- Art. 97 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture nei campi comuni e nei loculi
- Art. 98 - Divieti speciali
- Art. 99 - Riti funebri
- Art.100 - Fiori e piante ornamentali
- Art.101 - Registro delle sepolture
- Art.102 - Scadenziario delle concessioni

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I -

- Art. 103 - Sepolture private a tumulazione, concessioni pregresse, mutamento del rapporto
vonnessorio
- Art. 104 - Vigilanza - Sanzioni
- Art. 105 - Rinvio dinamico
- Art. 106 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

TITOLO I

DISPOSIZIONI

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, manutenzione ed ampliamento dei Cimiteri, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione e, in genere, a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita delle persone e la custodia delle salme.
2. Il presente regolamento è formulato in attuazione delle disposizioni contenute:
 - nel Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;
 - nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del Regolamento di Polizia mortuaria;
 - nella Legge 30 marzo 2001, n.130;
 - nel D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
 - nel D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254;
 - nelle Leggi Regione Piemonte n. 5 del 15/3/2001, n. 20 del 31/10/2007 recante “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”, n. 15 del 25/6/2008 e n. 15 del 3/8/2015;
 - nelle circolari Regione Piemonte prot. n. 3560 del 18/3/1998, n. 3/AMB/SAN del 25/7/2005 e n. 1/SAN/FEL del 13/10/2008;
 - nelle D.G.R. Piemonte n. 115-6947 del 5/8/2002 e n. 25 – 8503 del 24/2/2003;
 - nella Legge Regione Piemonte 15 del 3/08/2011 recante “Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della Legge regionale del 31/10/2007 n.ro 20” e nel successivo decreto attuativo emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 7/R del 8/08/2012;
 - nella Legge Regione Piemonte n. 3 del 11/03/2015 contenente “Disposizioni regionali in materia di semplificazione (art. 51)
 - nel Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 61-10542 del 17/03/2015.

Art. 2 - Definizioni.

1. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:
 - a) *feretro*: il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risultante di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
 - b) *inumazione*: la sepoltura della salma nella nuda terra, in campo comune o in concessione;
 - c) *tumulazione*: la sepoltura della salma in loculo o tomba;
 - d) *traslazione*: il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero situato anche in altro Comune;
 - e) *esumazione*: il disseppellimento del feretro precedentemente inumato e l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;

- f) *estumulazione*: il disseppellimento del feretro precedentemente tumulato e l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;
- g) *loculo*: costruzione muraria destinata ad accogliere i feretri;
- h) *tombe di famiglia*: costruzione murarie ipogee o epigee costituite da un numero variabile di loculi;
- i) *celletta ossario*: un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni;
- j) *ossario comune*: luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni, per le quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
- k) *nicchia cineraria*: manufatto, delle dimensioni minime di m 0,40 x 0,40 x 0,40, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;
- l) *cinerario comune*: luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto;
- m) *area per la dispersione delle ceneri*: area di circa 20 metri quadrati individuata all'interno del vigente Piano regolatore cimiteriale per la dispersione delle ceneri.

Art. 3 - Competenze.

1. Gli Uffici comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato particolare di disagio causato dall'evento luttuoso, tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede alle esequie;
2. Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri, nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali alle quali appartiene;
3. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, con la collaborazione dell'Ufficio dello Stato Civile, dell'Ufficio Tecnico, dell'Ufficio Urbanistica, dell'Ufficio di Polizia Locale e dell'A.S.L. competente per territorio;
4. Le funzioni gestionali sono demandate al Responsabile del servizio, ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 4 - Responsabilità.

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'uso difforme e non consentito di mezzi o strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque cagioni danno ingiusto a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
3. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

Art. 5 - Servizi gratuiti.

1. Sono gratuiti tutti i servizi di interesse pubblico che risultano indispensabili per garantire il rispetto delle normali operazioni di polizia mortuaria, la cui gratuità deriva da disposizioni di legge e cioè:
 - a) il recupero ed il relativo trasporto delle salme di persone decedute in seguito a qualsiasi evento sulla pubblica via o in luogo pubblico nel territorio comunale oppure non identificate;
 - b) la deposizione delle ossa nell'ossario comune;
 - c) la dispersione delle ceneri nel cinerario comune;
 - d) inumazione o cremazione, nel caso di defunto indigente, previa accurata verifica consistente nell'accertamento dello stato patrimoniale e qualora non siano reperibili familiari o comunque, non siano individuabili familiari entro il sesto grado e soltanto qualora non vi siano persone o enti ed associazioni che se ne facciano carico.
2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe di cui al successivo articolo 6.

Art. 6 - Servizi a pagamento.

1. Tutti quei servizi che non rientrano nell'elenco disposto dall'articolo 5 del presente regolamento sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale sulla base delle norme vigenti.
2. Le tariffe sono definite tenendo conto dei costi di gestione cimiteriale, dei costi di investimento nelle opere cimiteriali e dell'interesse sociale del servizio.

Art. 7 - Atti a disposizione del pubblico.

1. Presso gli Uffici comunali è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti nel cimitero, ben visibili al pubblico:
 - a) l'orario di apertura o chiusura;
 - b) nel corso dell'anno l'elenco delle concessioni scadute;
 - c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge del 7 agosto 1990, n. 241.

Capo II - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO

Art. 8 - Accertamento del decesso e denuncia della causa di morte.

1. L'accertamento del decesso viene svolto nel rispetto delle disposizioni statali e regionali (D.P.R. n. 285/1990 e L.R. n. 15/2011), deve essere eseguito dal medico necroscopico o altro delegato sanitario, che effettua la visita del cadavere e redige l'apposito certificato relativo all'accertamento della morte.
2. La visita del medico necroscopico deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dai successivi articoli 11, 12 e 13 del presente regolamento e comunque non dopo le 30 ore dal decesso.
3. A seguito dell'accertamento del decesso, il medico, a norma dell'art. 103 sub. a) del T.U. Leggi Sanitarie (R.D. 1265/1934) ha l'obbligo di denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa entro le successive 24 ore. All'obbligo di denuncia sono soggetti anche

i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

4. La denuncia della causa di morte viene redatta mediante compilazione di apposita scheda di morte ISTAT in duplice copia predisposta dal Ministero della Salute d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica. La scheda deve essere compilata dal medico curante della persona deceduta o in caso di decesso senza assistenza medica o di irreperibilità del medico curante, dal medico necroscopo o dalla guardia medica a seguito di presentazione di idonea documentazione e deve indicare le cause della morte. La prima copia della scheda viene trasmessa all'Ufficiale dello Stato Civile che redige l'atto di morte, mentre la seconda viene inviata deve essere inviata, entro 30 giorni, all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
5. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'Ufficiale di Stato civile, quale primo destinatario della scheda di cui al comma precedente, deve darne informazione, immediatamente, al Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente.

Art. 9 - Dichiarazione di morte o avviso di morte.

1. Per la dichiarazione o avviso di morte si osservano le disposizioni dell'ordinamento statale.
2. La dichiarazione di morte è fatta, non oltre le 24 ore dal decesso, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.
3. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato oppure, in mancanza, da persona informata del decesso.
4. Nel caso di morte presso una struttura sanitaria pubblica o privata che eroga prestazioni in regime di ricovero o in struttura socio-sanitaria, il direttore, o chi ne è stato delegato dall'amministrazione, deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 2, all'Ufficiale dello Stato Civile, con le indicazioni stabilite nell'art. 73 del D.P.R. n. 396/2000.

Art. 10 - Atto di morte.

1. L'Ufficiale dello Stato Civile redige l'atto di morte dopo aver acquisito il certificato necroscopico relativo all'accertamento della morte e della denuncia della causa di morte redatta mediante compilazione del modello ISTAT di cui all'art. 8.
2. L'atto di morte, ai sensi degli artt. 11 e 73 del D.P.R. n. 396/2000, deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza del defunto, il nome ed il cognome del coniuge, se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato; il nome ed il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza del dichiarante.
3. In qualunque caso di morte violenta non si fa menzione nell'atto di tali circostanze.
4. L'Ufficiale dello Stato Civile provvede, altresì, agli adempimenti previsti dagli artt. 81, 82 e 83 del D.P.R. n. 396/2000.

Art. 11 - Segnalazioni per sospetto di morte dovuta a reato.

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.
2. L'Ufficiale dello Stato Civile che, nell'accertare la morte di una persona, ai fini dell'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rileva qualche indizio di

morte dipendente da reato o quando risultino segni o indizi di morte violenta o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze o nel caso non sia possibile rinvenire o riconoscere il cadavere, è tenuto agli adempimenti previsti dagli artt. 76, 77 e 78 del D.P.R. 396/2000.

Art. 12 - Rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali.

1. Chi scopre o viene a conoscenza del rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, deve informare immediatamente il Sindaco, il quale, a sua volta, ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale.
2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Azienda Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Capo III - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 13 - Periodo di osservazione.

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia e trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso, salvo quanto previsto dal successivo art. 14.
2. Sono fatti salvi i casi di decapitazione o maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero i casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica di durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 91/1999 e s.m.i. "Disposizioni in materia di prelievi di organi e trapianti e di tessuti" o comunque qualora ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.
3. Durante il periodo di osservazione, i corpi devono essere posti in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 14 - Morte improvvisa e apparente.

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non abbia accertato la morte nei modi previsti dal precedente art. 8.

Art. 15 - Riduzione del periodo di osservazione.

1. Il periodo di osservazione può essere ridotto a meno di 24 ore nei seguenti casi:
 - a) la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità;
 - b) il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione;
 - c) quando altre ragioni speciali lo richiedano.

La riduzione del termine di osservazione viene proposta del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, e disposta dal Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria del Comune.

Art. 16 - Condizioni per l'osservazione.

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
2. Nel caso di deceduti per malattia infettivo-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale adotta le misure cautelative a tutela della salute pubblica, in conformità all'art. 18 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 17 - Luogo di deposito del cadavere durante il periodo di osservazione.

1. Il periodo di osservazione si svolge di regola nel luogo del decesso, salvo quanto previsto nel successivo comma 2 del presente articolo.
2. Le salme vengono trasportate al luogo di deposito o camera mortuaria in locali idonei, per il periodo prescritto, nei seguenti casi:
 - a) decesso in abitazioni inadatte per l'osservazione e nelle quali sia pericoloso o ant igienico mantenerle per il prescritto periodo di osservazione o vi è espressa richiesta di familiari o conviventi come individuati dal D.P.R. 223/89;
 - b) decesso in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) decesso di persone ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
3. L'ammissione nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria è certificata dal medico curante o medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso (comma 2 lett. a) o autorizzata dal Responsabile del Servizio o altro dipendente delegato, oppure disposta dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata.
4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed il deposito di attrezzi. Gli arredi devono essere confacenti alla dignità del luogo.
5. Le salme di persone morte per malattie infettivo-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e, qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, l'accesso alle persone non autorizzate è vietato in questo locale.
6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone, cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 185/1964.
7. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza, esercitata con apposite strumentazioni o mediante presenza di personale, ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Capo IV - AUTORIZZAZIONE ALL'INUMAZIONE, TUMULAZIONE E CREMAZIONE

Art. 18 - Competenza.

1. L'autorizzazione all'inumazione ed alla tumulazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, a norma dell'art. 74 del D.P.R. n. 396/2000, salvo i casi in cui trovi applicazione l'art. 7 del D.P.R. 285/1990, previa acquisizione di apposito certificato del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta

segnalata all'autorità giudiziaria, il nullaosta della stessa autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere inumato o tumulato.

2. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata, ai sensi degli artt. 2 e 2 bis della L.R. Piemonte n. 20 del 31 ottobre 2007, come modificata dall'art. 51 della L.R. 11/03/2015 n. 3, dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso nel rispetto delle volontà del defunto o dei suoi familiari, previa acquisizione di apposito certificato del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nullaosta della stessa autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
3. L'autorizzazione all'inumazione, tumulazione o cremazione deve contenere, o recare in allegato, l'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Responsabile del Servizio Demografico o altro dipendente delegato.

Art. 19 - Sepoltura di nati morti o prodotti abortivi.

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R. 396/2000, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. I permessi di trasporto e di seppellimento per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina, che non siano stati dichiarati all'Ufficiale di Stato Civile come nati morti, sono rilasciati dal Servizio di Medicina Legale territoriale.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti, con la stessa procedura, anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai precedenti commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento al Servizio di Medicina Legale territoriale, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 20 - Sepoltura di parti anatomiche riconoscibili.

1. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili indicate all'art. 3 del D.P.R. 254/2003 (arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati) le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione, sono rilasciate dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
2. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata.
3. La persona amputata può chiedere espressamente che la parte anatomica riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata con diversa modalità. In tale caso la richiesta deve avvenire e deve essere inoltrata all'ufficio preposto dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura e ricovero non oltre le 48 ore dall'amputazione.

Capo V - FERETRI E FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA

Art. 21 - Deposizione del cadavere nel feretro.

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 22.

2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.
3. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere rivestito con abiti preferibilmente di tessuti naturali o almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.
4. Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente è consentita l'inumazione del cadavere avvolto unicamente nel lenzuolo di cotone, salva comunque l'adozione di feretro idoneo per il trasporto, come previsto dalla Circolare n. 10 del Ministero della Sanità in data 31/7/1998.
5. Se la morte è dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità e indicata sul certificato di morte, le imprese funebri dovranno procedere al confezionamento del feretro conformemente a quanto disposto dagli artt. 18 e 25 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Il cadavere, quindi, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, tenendo conto delle indicazioni di cui al punto 7 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993. L'inclusione della malattia infettivo-diffusiva nell'elenco citato dal presente articolo dovrà essere verificata dalle imprese funebri presso il competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL competente per territorio.
6. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 22 - Tipi di feretri.

1. Le caratteristiche dei feretri sono indicate negli articoli 30, 31, 75 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. In caso di salma di persona deceduta per malattie infettive comprese nelle classi 1°, 2° e 3° del Decreto del Ministero della Sanità 15 dicembre 1990, destinata all'inumazione in ambito intracomunale, deve sempre essere utilizzato il cofano "*Barriera*" oppure il cofano in "*cellulosa con bordo di legno*" approvati dal Ministero della Sanità, in sostituzione della cassa di zinco, rispettivamente con D.M. 1/2/1997 - 1/2/2002 e 14/4/2007. Se il trasporto è extracomunale rimane obbligatorio l'uso della cassa di zinco a rivestimento del feretro in materiale biodegradabile.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura prescrivendo, se del caso, il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
4. Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della Ditta costruttrice.
6. E' consentita l'applicazione, alle casse metalli che, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 23 - Facoltà di disporre della salma, dei funerali e dei resti mortali.

1. Nel disporre della salma, dei resti mortali e del funerale ha prevalenza la volontà del defunto, qualora espressa, purchè non in contrasto con le disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. In difetto, i familiari dispongono in base al seguente ordine:

- coniuge, ancorché legalmente separato e fino a quando non vi sia scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (in analogia all'art. 79 del D.P.R. 285/1990 e come precisato nella Circolare Min. Sanità n. 24/1993);
 - figli e genitori;
 - gli altri parenti secondo l'ordine di grado e, a parità di grado, con precedenza per i parenti in linea diretta sui parenti in linea collaterale;
 - gli eredi istituiti, qualora non rientranti nelle precedenti categorie, i quali dovranno comprovare tale loro qualità con estratto del testamento.
3. L'ordine di priorità di cui al comma precedente vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, per traslazioni del feretro e per ogni altro atto di disposizione della salma o dei resti o delle ceneri.
 4. Chi esercita la funzione prevista dal comma 2 del presente articolo è tenuto a dichiarare di agire in nome, per conto e con il preventivo consenso di tutti gli altri aventi titolo.
 5. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue, limitandosi a mantenere lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.
 6. Ove si tratti di salma di persona deceduta senza lasciare alcuno dei soggetti indicati al comma 2 del presente articolo, o quando questi siano sconosciuti o non provvedano, il Comune disporrà secondo che le circostanze lo consentano, cercando, per quanto possibile, di tenere conto della previsione del comma 1, acquisendo le informazioni del caso.

Art. 24 - Fornitura gratuita del servizio funebre.

1. Il Comune fornisce gratuitamente la sepoltura nel campo comune del cimitero, nell'ossario comune o la cremazione nei casi contemplati dal precedente art. 5.

Art. 25 - Piastrina di riconoscimento.

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione del luogo e della data del rinvenimento e gli eventuali altri dati certi.

Capo VI - TRASPORTO CADAVERI E SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' FUNEBRE.

Art. 26 - Trasporto funebre ed attività funebre.

1. Per *trasporto funebre* si intende il trasporto dei cadaveri.
2. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.
3. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi il prelievo della salma e la movimentazione del feretro eseguiti da personale qualificato nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori fino alla consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.

4. Per *attività funebre* si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:
 - a. disbrigo su mandato delle pratiche amministrative pertinenti, in quanto agenzia d'affari di cui all'art. 115 del R.D. n. 773/1931;
 - b. fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale;
 - c. trasporto di cadavere.
5. Ai fini dello svolgimento dell'attività funebre e dei requisiti per lo svolgimento di tali attività, si rinvia a quanto previsto dalla L.R. n. 15/2011 e dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.7/R del 8/08/2012.

Art. 27 - Servizi e trattamenti funebri.

1. I servizi funebri, che si svolgano in tutto o in parte nel territorio comunale, devono rispondere a requisiti di decoro e salvaguardare le possibilità di espressione del cordoglio.
2. L'esecuzione ordinaria e decorosa del servizio funebre, oltre agli atti inerenti il mandato, previsti dal successivo art. 28, comma 1 del presente regolamento, comporta le seguenti attività:
 - trasporto della salma, per il periodo di osservazione, in luogo idoneo su richiesta dei familiari o del medico necroscopo, esclusi i casi di trasporto disposti dall'Autorità giudiziaria;
 - assistenza alla composizione della salma;
 - fornitura feretro ordinario e incassamento della salma;
 - suggello del feretro, prelievo da parte di operatori qualificati e trasporto con mezzo ordinario fino alla sepoltura nel cimitero;
 - noleggio celle di refrigerazione e accessori di base, catafalco, tavolino porta-firme, ecc. ove necessario.
3. L'impresa, nello svolgimento dell'attività funebre, assume la rappresentanza degli aventi titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura.
4. Oltre alle prestazioni di cui al comma 2, anche eseguite con mezzi speciali, l'impresa che svolge attività funebre può effettuare le seguenti attività accessorie di onoranza:
 - arredo camera mortuaria, ove non vietato;
 - vestizione e toeletta funebre ed altre attività di tanatocosmesi consentite dalla legge;
 - fornitura composizioni floreali;
 - comunicazione decesso su giornali o in altri spazi autorizzati;
 - lavorazione di lapidi;
 - altre prestazioni inerenti il mandato da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.
5. L'impresa ha facoltà di commissionare a terzi, per conto del richiedente, la fornitura di servizi inerenti le prestazioni speciali di cui sopra; in tal caso essa ne risponde solidalmente col fornitore. L'impresa rende al mandante conto del proprio operato e rimette a questi tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

Art. 28 - Modalità del trasporto funebre e dell'attività funebre.

1. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dalle disposizioni regionali di Igiene e di Polizia Mortuaria vigenti e, nell'ambito comunale, dalle norme del presente regolamento.

2. Il servizio dei trasporti funebri nel territorio del Comune di Genola è effettuato in regime di libera concorrenza fra le Imprese di Onoranze Funebri, regolarmente autorizzate, la cui scelta spetta esclusivamente ai familiari dei defunti ed in conformità a quanto prescritto nel Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n.ro 285 e successive modificazioni, nel Regolamento di Polizia Mortuaria comunale
3. Da parte dei privati, pertanto, non può essere eseguito alcun trasporto di salma, sia per lo svolgimento dei funerali, sia per il trasporto diretto con o senza corteo, ai cimiteri, ai locali di osservazione, alle stazioni ferroviarie, o in caso di morte in ospedali o case di cura, alle abitazioni, ecc..;
4. Le Amministrazioni Militari, possono effettuare il trasporto di salme di militari, con propri mezzi, osservando le disposizioni previste dal D.P.R. 10 settembre 1990 n.ro 285;
5. L'impresa funebre che operi nel territorio del comune, indipendentemente da dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.
6. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall'art. 358 del codice penale, come modificato dalla L. 86/1990.
7. Per i trasporti di salma effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
8. L'Azienda Sanitaria Locale vigila e controlla, ai fini igienici e sanitari, il servizio di trasporto di cadaveri nel caso si ravvisi l'esistenza di un rischio sanitario e, conseguentemente, propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari.

Art. 29 - Disciplina dell'attività di trasporto funebre.

1. Compete al Sindaco disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo agli orari di svolgimento dei servizi;
 - orari di arrivo al cimitero, armonizzando le esigenze operative con la manifestazione del cordoglio;
 - giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto delle opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per più di due giorni consecutivi;
 - viabilità dei veicoli interessati alle operazioni funebri.
2. E' facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio del Comune, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.
3. I cortei funebri debbono, di regola, svolgersi in automobile seguendo la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa o altro luogo di culto e da questi al Cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
4. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro. Nel caso di trasporti funebri per cadaveri in transito possono essere consentite brevi soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volontà del defunto o dei familiari.

Art. 30 - Autorizzazione al trasporto.

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere, resti mortali, ceneri o di ossa umane deve essere munito di apposita autorizzazione, che deve essere consegnata al custode del cimitero.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui è avvenuto il decesso o, nel caso di trasporto conseguente ad esumazione, estumulazione, ritrovamento, dal Comune in cui si trovano il cadavere od i suoi resti.
3. Nel caso di trasporto fuori Comune, l'autorizzazione deve essere comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire l'inumazione, la tumulazione, la cremazione, la dispersione o l'affidamento.
4. Qualora sia richiesta la sosta del cadavere in altri Comuni per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione deve essere comunicata anche ai Sindaci di questi Comuni.
5. L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta di controllo delle autorità competenti.
6. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione anzidetta deve restare in consegna del vettore durante il trasporto stesso.

Art. 31 - Trasporto in caso di cremazione.

1. Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un'unica autorizzazione del Responsabile dei Servizi Demografici o altro dipendente delegato.
2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere in altro Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 24 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 32 - Trasporto di cassette di resti ossei.

1. Per il trasporto esterno al cimitero di resti mortali, come definiti dalla circolare 31/07/1998 n. 10 del Ministro della Sanità, dentro specifici contenitori, non è obbligatorio l'utilizzo di autofunebre in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, richiesta invece per il trasporto dei cadaveri.
2. Può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Demografico o altro dipendente delegato, a condizione di utilizzare un veicolo chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.
5. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Art. 33 - Trasporto di urne cinerarie.

1. La consegna di urne cinerarie viene effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale venga dichiarata la destinazione finale dell'urna o delle ceneri.
2. Tale documento, conservato in copia presso l'impianto crematorio e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di

trasporto delle ceneri che può essere svolto con le modalità di cui al comma 2 del precedente articolo.

3. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di legge.

Art. 34 - Locali di custodia dei mezzi di trasporto.

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località comunicata dall'impresa al Comune a seguito di segnalazione certificata di inizio attività.
2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle autofunebri stesse.
3. I locali adibiti a rimessa di autofunebri verranno utilizzati osservando le eventuali disposizioni di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e del Servizio Antincendio.

Art. 35 - Trasporti funebri istituzionali.

1. Sono servizi istituzionali e perciò spettano al Comune che li esercita direttamente o può affidare a terzi nei modi di legge, i trasporti di:
 - salme accidentate o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione oppure, su indicazione dell'autorità giudiziaria, in altre strutture sanitarie per eventuali accertamenti e ritorno;
 - salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - cadaveri destinati allo studio e alla ricerca.
2. In tali casi il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro.
3. Con provvedimento motivato della Giunta Comunale potranno essere disposti trasporti gratuiti, da svolgersi a cura del Comune nei modi di legge, nei casi previsti dall'art. 5 del presente regolamento.
4. Non sono servizi istituzionali i trasporti funebri effettuati per il trasferimento della salma dall'abitazione al deposito di osservazione comunale su richiesta dei familiari: in questo caso il trasporto è a pagamento e potrà essere effettuato dall'impresa incaricata di svolgere il servizio funebre a ciò appositamente autorizzata.

Art. 36 - Trasporti funebri a pagamento.

1. Tutti gli altri trasporti funebri, da chiunque eseguiti nell'ambito del territorio comunale, sono soggetti alla corresponsione di un diritto fisso ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per l'attività istruttoria inerente il rilascio della relativa autorizzazione.
2. Analogamente, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sarà riscosso il diritto per il trasporto dei cadaveri al di fuori del territorio comunale o all'estero e per i trasporti provenienti da altri Comuni o altri Stati, da chiunque eseguiti.

Art. 37 - Riti religiosi.

1. I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 38 - Trasferimento di salme senza funerale.

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. In particolari circostanze il Sindaco, sentito il Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.
3. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 39 - Trasporti all'estero o dall'estero.

1. I trasporti salma da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937 n. 1379, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal *passaporto mortuario* previsto dalla convenzione medesima.
2. Tale passaporto è rilasciato, per le salme da estradare dal territorio nazionale, dal Responsabile del Servizio Demografico o da altro dipendente delegato. Per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.
3. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055 e s.m.i..
4. Per l'introduzione nel territorio nazionale di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'Autorità Consolare italiana apposita domanda corredata dei seguenti documenti:
 - certificato della competente Autorità Sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
5. L'Autorità Consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente o via fax la richiesta e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli Affari Esteri, oppure direttamente al Comune in cui la salma è diretta.
6. Il Responsabile del Servizio Demografico, o altro dipendente delegato, rilascia l'autorizzazione informandone la stessa Autorità Consolare, tramite il Ministero degli Affari Esteri ed il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.
7. Per l'estradizione dal territorio nazionale di salme dirette verso Stati non aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere istanza al Comune di decesso, corredata dei seguenti documenti:
 - nulla osta, per l'introduzione, rilasciato dall'Autorità Consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;

- certificato dell'Unità Sanitaria Locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
8. Il Responsabile del Servizio Demografico, o altro dipendente delegato, ricevuta la domanda corredata come sopra, rilascia l'autorizzazione, informando il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

**Art. 40 - Trasporti dall'estero e per l'estero o da Comune a Comune.
Caratteristiche delle casse.**

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.
2. Nel caso di trasporto da Comune a Comune che disti oltre 100 km, la conformità del feretro alle disposizioni del presente articolo sarà autocertificata dalle Imprese di onoranze funebri, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al trasporto.
3. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
4. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
5. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0.660 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo.
6. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
7. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
8. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce che siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della lunghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate mediante chiodi o viti.

12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parete esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
13. Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 chilometri, salvo i casi previsti dagli artt. 29 e 31 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, s'impiega la sola cassa di legno.

Art. 41 - Trasporti da altro Comune.

1. Il feretro proveniente da altro Comune deve essere accompagnato da regolare autorizzazione alla tumulazione o alla inumazione, sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà all'addetto del cimitero l'autorizzazione alla sepoltura con le modalità di registrazione di cui all'art. 101 del presente regolamento.
2. I feretri provenienti da altro Comune (o dall'estero) devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune di Genola essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri (in rapporto alla sepoltura cui sono destinati) risultanti dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca apposto sugli stessi.
3. In caso di richiesta dei familiari, le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto, dove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario.

Art. 42 - Inadempimenti.

1. Qualora gli addetti ai controlli o altre autorità preposte rilevino violazioni alle disposizioni del presente regolamento, di altri regolamenti o leggi, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, potranno, ove necessario, sospendere il rilascio dell'autorizzazione al trasporto richiesto, segnalando immediatamente al Comune le irregolarità accertate.
2. Nel caso in cui la violazione abbia rilevanza penale, verrà inoltrata segnalazione all'autorità giudiziaria.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 43 - Cimitero del Comune di Genola.

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 1265/1934 e del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero comunale posto in Via San Rocco.

Art. 44 - Divisione delle aree nel cimitero.

1. Il Cimitero comunale di Genola comprende:
 - campo per sepolture ad inumazione in concessione a tempo determinato e per inumazione delle urne cinerarie;
 - cinerario comune;
 - area per dispersione ceneri come previsto dal vigente Piano Regolatore cimiteriale;
 - nicchie cinerarie in concessione a tempo determinato;

- tumulazione individuali in loculo in concessione perpetua ed a tempo determinato;
- cellette ossario in concessione a tempo determinato;
- tombe di famiglia in concessione a tempo determinato;
- aree per cappelle private e tombe di famiglia in concessione perpetua ed a tempo determinato;

Art. 45 - Sepolture private fuori dal Cimitero.

1. Qualora vengano istituiti sepolcri privati al di fuori del cimitero, trovano applicazione l'art. 340 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 1265/1934 ed il capo XXI del D.P.R. settembre 1990, n. 285 e la vigente normativa regionale.
2. La costruzione, modifica o ampliamento ed uso delle cappelle private sono soggette comunque al rispetto degli altri dettati normativi ed in particolare alla necessità che il manufatto sia separato dai centri abitati da una fascia di rispetto analoga a quella prevista per i cimiteri dall'art. 27 della L.R. n. 56/1977.

Art. 46 - Disposizioni generali – Vigilanza.

1. E vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero vengono esercitati dal Sindaco tramite i Servizi comunali, secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 di questo regolamento.
3. La manutenzione del cimitero, così come la custodia e gli altri servizi cimiteriali, spettano al Comune.
4. Le operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero o a personale esterno espressamente incaricato e devono essere registrate in conformità degli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 47 - Ricezione nel cimitero.

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e sepolti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) i cadaveri di persone decedute nel territorio Comunale qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri di persone, ovunque decedute, che avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti, in vita, nel Comune e decedute fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero di questo Comune;
 - d) i nati morti ed i prodotti abortivi di cui all'art. 19 del presente regolamento;
 - e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;
 - f) nei loculi e nelle cellette comunali: i cadaveri, i resti mortali e le ceneri dei defunti, non residenti né deceduti nel Comune, ma i cui coniugi, figli, genitori, siano sepolti nel Comune;
 - g) i cadaveri, i resti mortali, le ceneri di cittadini che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, espresso mediante ordinanza sindacale motivata, abbiano acquisito il diritto per essere stati benefattori del Comune o per aver dato lustro al Comune con scritti, opere, azioni o benemerienze, in particolare nel campo sociale, politico, culturale, economico o sportivo.

2. I cadaveri, i resti mortali e le ceneri di cui alle lettere f) e g) sono comunque ricevuti fatta salva la disponibilità di spazio e la priorità per coloro che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 48 - Piano regolatore cimiteriale.

1. Il Comune di Genola è dotato di Piano Regolatore Cimiteriale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 33 del 28/09/2016.

CAPO II - SERVIZI ED IMPIANTI CIMITERIALI.

Art. 49 - Camera mortuaria.

1. Il cimitero comunale non dispone di camera mortuaria e vengono utilizzati per il deposito di osservazione i seguenti locali:
 - la camera mortuaria di enti diversi, individuata tramite apposita convenzione per il servizio di obitorio.
2. All'interno del cimitero è disponibile una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento e dei resti mortali derivanti da esumazioni od estumulazioni.

Art. 50 - Sala per autopsie.

1. Nel cimitero non esiste apposita sala e a tal fine ne viene destinata una apposita presso enti diversi, come da specifica convenzione approvata.

Art. 51 - Ossario e cinerario comune.

1. Nel cimitero è istituito un ossario consistente in un manufatto destinato alla raccolta e alla conservazione a tempo indeterminato e in forma promiscua delle ossa provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni e per le quali i familiari aventi titolo non abbiano tempestivamente provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute nel comune o provenienti da cimiteri soppressi.
2. La costruzione dell'ossario è fatta in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Nel cimitero è altresì istituito un cinerario comune per la raccolta e la conservazione, in perpetuo e collettiva, delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali i familiari aventi titolo, non abbiano richiesto altra destinazione o sia stata manifestata la volontà di avvalersi di tale forma di dispersione, ai sensi dell'art. 4, comma c) della L.R. Piemonte 20/2007.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE.

Art. 52 - Disposizioni generali.

1. Le sepolture possono essere per inumazione, allorché il feretro viene collocato a terra per il periodo necessario alla mineralizzazione, oppure per tumulazione, allorché il feretro viene collocato in un apposito manufatto destinato a contenerlo per la durata prevista nell'atto di concessione.
2. Le sepolture possono altresì essere costituite da manufatti destinati alla conservazione di ossa o di ceneri, raccolte in urne o cassette metalliche.

3. Il cimitero deve avere il campo comune destinato alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica e mineralogica, alle proprietà meccaniche e fisiche ed al livello della falda freatica.
4. Tale campo sarà diviso in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 53 - Inumazione.

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. La sepoltura in campo comune è gratuita;
 - sono private le sepolture per inumazioni effettuate in aree in concessione a tempo determinato (20 anni), rinnovabili per un periodo di eguale durata compatibilmente con la disponibilità di spazi assegnati a tal fine, da valutarsi a cura del Responsabile del Servizio.
2. Ciascuna fossa deve essere scavata a m. 2 di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
3. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.
4. Le fosse per i cadaveri di bambini di età inferiore a 10 anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50 ed una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.
5. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie debbono avere dimensioni minime di m. 0,40, sia di lunghezza che di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,40. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed la superficie del campo. In tale ipotesi, le urne devono essere realizzate in materiali non deperibili.
6. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia ed a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato al precedente punto 2.
7. Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè le radici ed i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle sepolture private per inumazione sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza su semplice invito dell'Ufficio Tecnico. In caso di inadempienza, il Comune provvederà d'autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.
8. All'infuori di quanto indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.
9. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile, salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo.
10. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

11. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
12. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di cm. 20 in cm. 20 ed assicurato con mastice idoneo. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte ad una distanza di cm. 40 l'una dall'altra e le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa. 12. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Art. 54 - Cippo.

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, a norma del successivo comma terzo, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, anno di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, e trascorsi sei mesi dall'inumazione, può essere autorizzata l'installazione, in sostituzione del cippo, di croci e monumentini o lapidi copritomba in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni stabilite dall'Ufficio Tecnico.
4. Le scritte devono essere limitate al cognome e nome, età, all'anno mese e giorno della morte ed eventualmente, del nome di chi fa apporre il ricordo.
5. L'installazione, la manutenzione e la conservazione dello stato di decoro di lapidi e copritomba sono a carico dei congiunti del defunto. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione il Comune è autorizzato a provvedere con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Trascorso il normale periodo di 10 anni per le fosse comuni o il periodo della concessione in caso di aree per inumazione concesse a tempo determinato, i monumentini o le lapidi copritomba restano di proprietà del Comune.

Art. 55 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare, per il periodo di tempo indicato nell'atto di concessione, le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo IV del presente regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve garantire misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m. 2,25, di larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossario individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m. 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30. Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,40 di lunghezza, m. 0,40 di larghezza e m. 0,40 di altezza. Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché le prescrizioni richiamate dalla normativa regionale.
5. Nelle sepolture a tumulazione, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere inserite, su richiesta degli interessati in relazione alla capienza, anche cassetine resti o urne cinerarie, compatibilmente con le dimensioni del tumulo, e previo pagamento della relativa tariffa stabilita dalla Giunta Municipale nel caso di loculi comunali.

Art. 56 - Tumulazione provvisoria.

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in loculo, per un periodo massimo di due anni previo pagamento delle tariffe stabilite annualmente dalla Giunta.
2. La tumulazione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - per coloro che richiedono la concessione di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - in caso di indisponibilità di nuove sepolture a tumulazione a concessione individuale e per il periodo necessario alla realizzazione di manufatti conformi.
3. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio Cimiteriale, previa diffida, disporrà per l'estumulazione straordinaria del feretro e per la sua inumazione in campo comune, previo taglio della cassa in zinco.
4. Tale salma, una volta inumata, potrà essere tumulata con feretro avente le caratteristiche per il loculo stagno, solo in tombe o loculi definitivi, o ancora cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

Art. 57 - Tumulazione di salme di persone conviventi o per benemerenzia in sepolture private.

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerenzie nei confronti dei medesimi, come previsto dal comma 2 dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta al Responsabile del Servizio Demografico, autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e indirizzata, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.
2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerenzie è demandata al Responsabile del Servizio Demografico.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.

Art. 58 - Disposizioni generali.

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si effettuano quando è trascorso almeno un decennio dalla inumazione oppure alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata. effettuate in aree di concessione con le modalità di cui al successivo articolo 59.

3. Le esumazioni straordinarie hanno luogo allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia oppure per essere trasportati in altre sepolture oppure per essere cremati con le modalità di cui al successivo articolo 61.

Art. 59 - Esumazioni ordinarie.

1. Nel cimitero di Genola il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e cioè 10 anni.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se è preferibile dal mese di ottobre al mese di maggio.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio Demografico con proprio provvedimento, relativo anche a più annate.
4. E' compito dell'operatore addetto al cimitero stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.
5. Le salme non completamente mineralizzate saranno oggetto di nuova inumazione in campo comune per un periodo minimo di cinque anni oppure cremate a richiesta dei familiari.

Art. 60 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.

1. Compete al Responsabile del Servizio Demografico autorizzare le operazioni cimiteriali da svolgersi nel territorio del comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendo conto del punto 12 della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio Demografico curerà la stesura di elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria nel campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'ingresso del cimitero con congruo anticipo. La comunicazione sarà ripetuta in forma sintetica in prossimità dell'area interessata ed in ogni altro luogo ritenuto opportuno. Per il contatto coi familiari il Comune, ove possibile, attiverà apposito procedimento informativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990.

Art. 61 - Esumazioni straordinarie.

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate viene eseguita dietro provvedimento dell'Autorità Giudiziaria oppure su autorizzazione del Responsabile del Servizio Demografico, previa richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Sono fatte salve le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, che si eseguono in qualunque periodo dell'anno.
3. Le esumazioni straordinarie saranno eseguite alla sola presenza dell'incaricato del servizio di custodia del cimitero.
4. Se sono trascorsi meno di due anni occorrerà richiedere preventivo parere al Servizio competente dell'ASL utilizzando la semplice via epistolare, in modalità cartacea o per posta elettronica o via fax. L'ASL provvederà al controllo della causa di morte e, se questa non è dovuta a malattie infettive, concederà il parere; in caso contrario l'esumazione non potrà aver luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo dalla morte.

Art. 62 - Estumulazioni.

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
3. Le estumulazioni straordinarie sono effettuate:
 - a richiesta dei familiari interessati, per il trasferimento della salma in altra sepoltura, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore alla durata della concessione;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Le estumulazioni straordinarie finalizzate al trasferimento del feretro in altra sepoltura sono autorizzate dal Responsabile del Servizio Demografico a condizione che il feretro abbia una perfetta tenuta. La constatazione della tenuta si basa su elementari rilievi visivi e viene fatta dall'operatore addetto al cimitero. Qualora si constati la non perfetta tenuta il trasferimento può essere ugualmente consentito purchè il feretro venga sistemato in cassa metallica.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti ossei individuati secondo quanto previsto dal successivo art. 63, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune, per un periodo di 5 anni, ai sensi dell'articolo 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per la ripresa del processo di mineralizzazione, salvo che la domanda di estumulazione non disponga il trasporto in altra sepoltura, nel qual caso vale quanto disposto dall'art. 30 del presente Regolamento.
8. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono depositi nell'ossario comune.
9. Le estumulazioni ordinarie vengono eseguite allo scadere della concessione e sono regolate dal Responsabile del Servizio Demografico con proprio provvedimento. Per la raccolta dei resti non occorre il parere sanitario.

Art. 63 - Resti ossei.

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata o celletta.

Art. 64 - Oggetti da recuperare.

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio Cimitero al momento della richiesta dell'operazione e possibilmente presenziare all'operazione stessa.
2. Gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni vengono consegnati al Responsabile del Servizio Cimiteriale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
3. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. Per quanto riguarda le alienazioni suddette, si attiverà apposita gara.

4. I rifiuti cimiteriali conseguenti le esumazioni e le estumulazioni verranno smaltiti secondo la normativa vigente.

Art. 65 - Disponibilità dei materiali.

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano nella disponibilità del Comune che potrà impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica o altro ritenuto idoneo.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini, anche in linea collaterale, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi ed i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. In ogni caso, i materiali e gli oggetti di cui ai commi precedenti non possono venire asportati dai cimiteri da parte di familiari o da persone da questi incaricate.
6. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, dietro specifica richiesta da inoltrare al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, restituiti alla famiglia.
7. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate a cura del Comune all'interno del cimitero o all'esterno, in altro luogo idoneo.

TITOLO III CREMAZIONE

CAPO I - CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI.

Art. 66 - Autorizzazione alla cremazione.

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Responsabile del Servizio Demografico del Comune di decesso, o da un suo delegato, sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria del defunto;
 - b) dichiarazione resa dallo stesso al comune di residenza, tranne nei casi in cui i familiari presentano una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva;
 - c) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che hanno tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a

quella dell'iscrizione all'associazione. Tale iscrizione prevale anche contro il parere dei familiari;

d) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza;

e) volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

2. Il Comune di Genola si dota di un apposito registro nel quale verranno iscritti coloro che hanno espresso la propria volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle ceneri. In qualunque momento, il soggetto iscritto in tale registro può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro, la cui tenuta viene affidata al Responsabile dei Servizi Demografici.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettroalimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.
4. Nel caso di cremazione successiva alla sepoltura è competente il Comune ove è sepolta la salma.
5. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/2001 art. 3 comma 1. lett. a), ovvero in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'Autorità giudiziaria del nulla osta.
6. In caso di morte sospetta o dovuta a reato, occorre il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
7. In presenza di volontà testamentaria alla cremazione, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

Art. 67 - Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa.

1. Si definisce resto mortale:
 - a) il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere ovvero;
 - b) gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, decorso il periodo di ordinaria inumazione (pari a 10 anni) o di ordinaria tumulazione (pari a 30 anni).
2. Per le modalità di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione di resti mortali, come sopra definiti, si applica quanto prima indicato per la cremazione di cadavere.
3. Per la cremazione di resti mortali:
 - a) l'autorizzazione viene concessa dal Responsabile del Servizio Demografico del Comune di Genola o suo delegato quando, al momento della richiesta, i resti mortali siano collocati nel cimitero del Comune;
 - b) non occorre la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
4. Può essere autorizzata, da parte del Responsabile del Servizio Demografico o suo delegato, la cremazione dei resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulati alla scadenza della concessione, previo assenso dei familiari, oppure si può disporre d'ufficio se si tratta di salme di persone decedute dopo il 27 ottobre 1990.

5. In caso di irreperibilità dei familiari si procede alla cremazione dopo sessanta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune, all'ingresso del cimitero e in prossimità delle inumazioni o delle tumulazioni interessate.

Art. 68 - Identità delle ceneri.

1. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

Art. 69 - Urne cinerarie e colombari.

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria, avente le dimensioni massime di cm. 40 x cm. 40 ed altezza cm. 40, costituite di materiale resistente (metallo, marmo, legno, ecc.), con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature, con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e recare all'esterno apposita targhetta con l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati ed in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta.
4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari posti in sepolture private.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, o sia stata espressa volontà per la dispersione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
6. In caso di affidamento familiare di un'urna estumulata da sepolcro, che risultasse deteriorata, si dovrà disporre che venga rivestita da ulteriore contenitore idoneo alla conservazione delle ceneri.

Art. 70 - Modalità di conservazione delle ceneri.

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:
 - a) Tumulata:
 - in nicchie cinerarie;
 - nelle cellette ossario individuali;
 - in sepoltura di famiglia e in loculo. In questi casi, anche già in presenza di un feretro del coniuge o ascendenti e discendenti in linea retta;
 - b) Inumata in area cimiteriale:
 - l'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale avuta in concessione;
 - la durata dell'inumazione è prevista in 20 anni, rinnovabile per ugual periodo di tempo.
2. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,40 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,30. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna e la superficie del campo.
3. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome e cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa.
4. L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale non biodegradabile in modo da assicurare l'identità e l'individualità delle ceneri.
5. Il servizio di inumazione delle ceneri è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa.

6. L'urna cineraria può essere:
 - a) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 79 del presente Regolamento.

Art. 71 - Dispersione delle ceneri.

1. Nel territorio del Comune di Genola la dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) nell'area per dispersione ceneri;
 - c) nei torrenti nei tratti liberi da manufatti;
 - d) in aree naturali ad una distanza di almeno 200 metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - e) in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire al di fuori dei centri abitati, all'aperto e con il consenso scritto dei proprietari e non può, comunque, dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
2. La dispersione è vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
3. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal Comune, fatto salvo il recupero delle spese nei confronti degli eredi.
4. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, nonché l'abbandono dell'urna.
5. La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità, tramite apposito verbale, che la dispersione è avvenuta nel luogo e nell'ora autorizzati. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriali la verbalizzazione va redatta dal personale addetto al cimitero.
6. La corretta effettuazione della dispersione delle ceneri sul territorio comunale, in quanto forma di sepoltura, è verificata dal Comune, tramite il personale addetto al servizio cimiteriale.
7. Qualora la dispersione avvenga in Comune diverso dal Comune di Genola, ma in territorio nazionale, l'Ufficiale di stato civile dovrà dare apposita comunicazione al Comune stesso.
8. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 30 giorni dalla consegna dell'urna cineraria, salvo giustificati motivi.
9. L'incaricato è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, data, luogo preciso e modalità di dispersione delle ceneri.
10. In caso di dispersione in area privata l'incaricato deve produrre la dichiarazione di consenso di cui al comma 1 lett. e) del presente articolo contestualmente alla comunicazione del giorno previsto per la dispersione. La sottoscrizione della dichiarazione di consenso deve essere autenticata da notaio o da uno dei funzionari di cui all'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
11. E' vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi, al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri.

12. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento all'art. 4 della L.R. Piemonte n. 20 del 31 ottobre 2007 e successive modifiche.

Art. 72 - Individuazione del luogo di dispersione delle ceneri in ipotesi particolari.

1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune all'interno del cimitero.
2. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo.

Art. 73 - Affidamento delle ceneri.

1. L'urna contenente le ceneri, affidata secondo le modalità di cui all'articolo 2 della L.R. Piemonte 20/2007, deve essere consegnata sigillata da chi ha effettuato la cremazione.
2. L'affidatario deve custodire l'urna con modalità tali da consentire una destinazione stabile. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale.
3. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al Comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e comunicarne l'eventuale trasferimento in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
4. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.
5. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.
6. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.
7. Il Comune si riserva la possibilità di effettuare verifiche periodiche al domicilio dove sono conservate le urne, per accertare il rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento.
8. In caso di rinuncia l'affidatario o i suoi eredi sono tenuti a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al Comune di residenza del defunto. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione della quale è presa nota nel registro di cui all'art. 75 del presente Regolamento.
9. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale che provvederà come sopra.

Art. 74 - Senso comunitario della morte.

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel cimitero verrà realizzata apposita targa individuale con dati anagrafici a memoria dei defunti che sono stati cremati e le cui ceneri sono state consegnate ad un affidatario per la loro conservazione oppure sono state disperse.
2. La Giunta Municipale individua apposita area all'interno del cimitero per la realizzazione della targa, stabilendone le caratteristiche (dimensioni, materiale). Con lo stesso provvedimento la Giunta Municipale individua misure e caratteristiche dell'iscrizione e pone le spese di realizzazione delle iscrizioni a carico degli interessati, salva diversa disposizione legislativa.

Art. 75 - Registrazione degli affidamenti e delle dispersioni.

1. Le autorizzazioni all'affidamento ai familiari o alla dispersione delle ceneri devono essere annotate su di un apposito registro, anche informatizzato, conservato presso l'Ufficio di Stato Civile.
2. Copia delle autorizzazioni deve essere trasmessa all'addetto del cimitero che provvederà ad annotarla sul registro cimiteriale e disporrà per la realizzazione dell'iscrizione nel luogo della memoria di cui al precedente art. 74.

TITOLO IV CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIA, ASSEGNAZIONE E MODALITA' DI ESERCIZIO

Art. 76 - Sepulture private – tombe di famiglia.

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale vigente nei limiti della disponibilità esistente, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione di tombe di famiglia:
 - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
3. Nel primo caso il diritto di uso del sepolcro spetta esclusivamente ai richiedenti e si trasmette in via ereditaria; nel secondo caso spetta ai componenti della famiglia e, solo se si verifica l'estinzione della famiglia stessa, il diritto di sepoltura viene trasmesso in via ereditaria.
4. Le costruzioni devono essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti devono essere approvati dal Sindaco, sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
5. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. Ad opera finita e prima dell'uso, le tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione è stata eseguita secondo il disegno e progetto approvato.
7. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi i parenti in linea retta e i loro coniugi e in linea collaterale fino al 6° grado e gli affini fino al 4° grado.
8. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta, nonché per i loro coniugi, il diritto alla tumulazione si intende implicitamente acquisito direttamente dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
9. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata, di volta in volta, dal titolare o congiuntamente dai contitolari della concessione con apposita dichiarazione da essi sottoscritta e autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000, da presentare al Responsabile del Servizio Demografico che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il relativo nulla-osta.
10. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

11. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile, se non per testamento o successione legittima. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
12. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto di concessione e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che possono in ogni tempo essere modificate ed impiegate per esigenze del cimitero.
13. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc.) fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 77 - Loculi cimiteriali.

1. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi semplici e ossari);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (tombe di famiglia etc.).
2. Compatibilmente con le dimensioni, nelle nicchie e nei loculi possono essere tumulati un solo feretro oppure, a richiesta degli interessati, anche cassetture resti o urne cinerarie, previo pagamento della relativa tariffa.
3. loculi possono essere a più piani sovrapposti.
4. Ogni loculo avrà uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
5. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, risponderà ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo le proprietà.
7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquami.
8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna. E' consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 285/90.
9. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla salma della persona ed eventualmente all'urna cineraria o cassetta con resti mortali per le quali venne fatta la concessione.
10. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 70 dalla data stessa della concessione.
11. Alla scadenza di tale termine il Comune rientra in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune o inumandoli nel campo comune per completare il processo di scheletrizzazione.

12. I resti mortali potranno essere collocati anche in cellette ossario individuali, destinate a contenere i resti mortali dopo il periodo di tumulazione o inumazione previsto dalla Legge Regolamento. La concessione delle cellette ossario avrà durata di anni 50 dalla data della concessione.
13. I loculi abbandonati prima della scadenza della concessione rientrano nella piena disponibilità del Comune, senza diritto di rimborso alcuno a favore del concessionario.
14. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
15. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
16. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

Art. 78 - Durata delle concessioni.

1. Le concessioni di cui ai precedenti artt. 67 e 68, fatte salve quelle assegnate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975, sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. La durata è fissata:
 - in **99** anni, per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - in **50** anni, per gli ossari/nicchie cinerarie individuali;
 - in **70** anni, per i loculi individuali;
 - in **20** anni per le sepolture individuali a sistema di inumazione previste dall'art. 53 del presente regolamento.
3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa.

Art. 79 - Modalità di concessione

1. Ogni sepoltura individuale deve essere assegnata in concessione nel rispetto delle norme sotto indicate:
 - la concessione si intende riferita al loculo ed alla lapide provvista di viti o borchie di fissaggio;
 - le lapidi e gli accessori, comprese le scritte, devono essere identici a quelli già esistenti;
 - nell'impossibilità di reperire sul mercato esemplari uguali a quelli in uso, potrà essere autorizzata la posa in opera di accessori simili;
 - la scelta dei loculi potrà avvenire in ordine progressivo e per fila;
 - i prezzi di cessione dei loculi e cellette da destinare alla tumulazione di salme o resti di persone non residenti, saranno maggiorati nella misura del 50%;
 - in caso di decesso in altro Comune di persone che siano state residenti in Genola (almeno dieci anni) e che al momento della morte siano ricoverate in strutture assistenziali pubbliche o private, situate in altri Comuni, non verrà applicata alcuna maggiorazione al costo del loculo o della celletta ossario.
2. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma esclusivamente retrocessa al Comune, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

3. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo, secondo disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
4. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.
5. Il Responsabile del Servizio, o suo delegato, rilascia le concessioni amministrative concernenti il diritto d'uso di aree o manufatti cimiteriali secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
6. Il Responsabile del Servizio, o suo delegato, provvede altresì all'emanazione degli atti di revoca, decadenza ed estinzione delle concessioni suddette.

Art. 80 - Manutenzione.

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, che di sicurezza o di igiene.

Art. 81 - Divisione e subentri.

1. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata all'Ufficio dello Stato Civile, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, nel rispetto delle norme del presente regolamento, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
2. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 67 del presente Regolamento, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Stato Civile entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione in favore degli aventi diritto e designandone uno quale rappresentante nei confronti del Comune. In difetto, il Responsabile del Servizio Demografico provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente l'ultima sepoltura, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

Art. 82 - Retrocessione di concessione cimiteriale individuale.

1. Nei casi di inutilizzo o di estumulazione per trasferimento del feretro o dei resti in altra sede prima della scadenza del periodo di concessione, il loculo o la celletta ritornano di diritto in piena proprietà del Comune, con facoltà di concederli in uso ad altri, a norma dei precedenti articoli, previo rimborso al concessionario del 50% della tariffa in vigore se inutilizzato o del 30% se già utilizzato.

Art. 83 - Retrocessione, anche parziale, di sepolcri privati o di aree concesse ma non ancora utilizzate.

1. Con istanza indirizzata al Responsabile del Servizio Demografico uno o più concessionari di tombe personali o di famiglia possono dichiarare la loro rinuncia personale, oppure per sé e per i propri futuri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento a favore dei concessionari residuali, mentre non è consentita la cessione a terzi del proprio diritto di sepoltura.

2. La retrocessione di interi sepolcri privati o di quote divise degli stessi, createsi in vigenza di precedenti regolamenti, può essere accettata a discrezione del Responsabile del Servizio e solamente se ai defunti in esso tumulati sarà data altra sepoltura, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 62 del presente Regolamento.
3. Qualora il sepolcro non sia ancora stato utilizzato è ammessa la retrocessione al Comune prima della scadenza di anni 99 dalla data della concessione. Ai concessionari o loro aventi diritto sarà rimborsata una quota pari al 90% del valore delle opere eseguite, se la concessione edilizia risale a massimo 5 anni addietro, o una quota ridotta del 5% rispetto a tale percentuale, per ogni lustro antecedente (85% fino a 10 anni addietro, 80% fino a 15 anni addietro, ecc.). Il valore delle opere eseguite, comprensivo del prezzo di concessione, sarà determinato con perizia del Tecnico Comunale.
4. Il nuovo concessionario, aggiudicatario a seguito di asta pubblica, dovrà corrispondere al Comune una somma pari al valore peritato oltre all'eventuale aumento praticato in sede di asta, non inferiore al 10%.
5. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari al 50 % del valore di concessione dei loculi comunali. La concessione avrà la stessa durata della concessione originaria, oppure 99 anni nel caso quella originaria fosse perpetua e sarà disciplinata dalle stesse modalità di cui al precedente art. 82.

Art. 84 - Revoca.

1. Salvo quanto previsto dal precedente art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, è facoltà del Comune di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Responsabile del Servizio dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito del cimitero, in zona o costruzione indicati dal Comune, rimanendo a carico dell'Amministrazione comunale gli oneri per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova, con esclusione delle spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le imprese funebri che siano richieste nel trasferimento, che sono tutte a carico dei concessionari.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, il Responsabile del Servizio dovrà dar notizia al concessionario ove noto oppure, in difetto, mediante la procedura prevista dagli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.
4. Le concessioni a carattere perpetuo rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma se:
 - a) si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e, contestualmente,

- b) non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
5. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 85 - Decadenza.

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - in caso di sepoltura individuale richiesta per tumulazione futura e lasciata inutilizzata per un periodo di almeno 50 anni, anche se la concessione risale ad epoca anteriore all'approvazione del presente regolamento;
 - quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 79 del presente Regolamento;
 - quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura.
 - quando la sepoltura privata costruita da più concessionari ai sensi dell'art. 76, comma 2, del presente Regolamento risulti in stato di abbandono per parti di pertinenza di alcuni dei concessionari, createsi nel vigore di precedenti regolamenti, fermo restando che non si ha stato di abbandono quando altri concessionari reclamino un diritto di custodia e corrispondano gli oneri o assumano le spese per la parte abbandonata.
 - quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. Ove non vi sia alcuno che provveda a termini del comma precedente ed il sepolcro sia stato frazionato nel vigore di precedenti regolamenti, si ha decadenza parziale del sepolcro e la parte in stato di abbandono rientra nella disponibilità del Comune, che provvede alla sua assegnazione ad altri soggetti, senza che i concessionari della parte residua possano opporsi.
3. Si ha stato di abbandono quando i concessionari non provvedano per almeno tre anni ad opere di ordinaria conservazione del sepolcro o di manutenzione, sostituzione di arredi e componenti floreali nel caso che la sepoltura ne sia provvista e ogni altro comportamento consimile da cui possa desumersi il loro disinteresse di fatto sul sepolcro, oppure quando non risultino reperibili, per un periodo di almeno tre anni all'indirizzo comunicato all'Ufficio di Stato Civile.
4. Qualora si verificano situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica, tale termine può essere abbreviato a seconda che le circostanze lo richiedano, purché risulti possibile notificare tale riduzione del termine ai concessionari a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
5. In tal caso, il nuovo termine decorre dal ricevimento della comunicazione.
6. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
7. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo pretorio comunale, in prossimità della tomba e all'entrata del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi, inoltre verrà attivato apposito procedimento informativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990.
8. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio, in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del Servizio Cimiteriale.

Art. 86 - Estinzione.

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente articolo 78, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso quanto disposto dall'articolo 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avviso agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO V

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I -

Art. 87 - Accesso al cimitero.

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie e per la collocazione di lapidi, copri tomba, epigrafi, ecc., gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Piccoli lavori di riparazione o manutenzione ordinaria possono essere eseguiti anche da privati cittadini, purché siano rispettate le norme di legge e regolamentari vigenti.
3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 88 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere conformi alle norme contenute nel Piano Regolatore cimiteriale, alle disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e a quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Le eventuali variazioni di carattere ornamentale alle sepolture private sono eseguite previo rilascio autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Nel progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro, tenuto conto della necessità di mantenere uno spazio libero per il diretto accesso al feretro come previsto dall'art. 76 comma 3 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
6. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a seconda dei casi, a norma del 1° e 2° comma del presente articolo.

7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori, oltre a quanto previsto dall'art. 90, comma 4.
8. I concessionari del diritto di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, lapidi, ricordi e similari.

Art. 89 - Responsabilità.

1. I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 90 - Recinzione aree, materiali di scavo, consumi .

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve provvedere ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte prendendo tutte le precauzioni del caso e di legge atte ad evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere all'interno dei cimiteri; in ogni caso l'impresa deve provvedere alla pulizia delle opere ed al ripristino di quelle eventualmente danneggiate.
4. I consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione di opere all'interno del Cimitero dovranno essere compensati dal titolare della concessione secondo tariffe che saranno determinate dalla Giunta comunale.

Art. 91 - Introduzione di mezzi d'opera e deposito di materiali.

1. All'interno dei cimiteri è vietato l'uso di mezzi d'opera di dimensioni tali da arrecare intralcio al transito pedonale, ovvero alla circolazione dei mezzi d'opera del Comune o che effettuano servizi per conto di esso.
2. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e lasciato libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 92 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti.

1. Il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, in occasione della Commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 93 - Vigilanza.

1. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e accerta gli eventuali danni arrecati durante l'esecuzione dei lavori ai sensi del precedente art. 88.

TITOLO VI

POLIZIA DEL CIMITERO

CAPO I -

Art. 94 - Orario.

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco esposto ad ogni ingresso.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

Art. 95 - Disciplina dell'ingresso.

1. Nel cimitero, di norma, si può entrare solo a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, ad eccezione dei non vedenti;
 - alle persone in stato di ubriachezza o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del luogo;
 - a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua, commerciali o simili.
3. E' consentito l'accesso con veicolo di non deambulanti o di persone in precarie condizioni di salute, comprovate da certificazione medica, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio.

Art. 96 - Servizio di custodia.

1. Il Comune assicura il servizio di custodia del cimitero.
2. L'addetto al cimitero, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 18 e la registra giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco.

Art. 97 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture nei campi comuni e nei loculi.

1. Sulle tombe, nei campi comuni e sui loculi possono essere poste lapidi, croci, monumenti, lampade votive, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio Demografico in relazione al carattere del luogo e alle norme fissate nel Piano Regolatore Cimiteriale. Le opere che si allontanino dalle prescrizioni precedenti sono soggette al rilascio di permesso di costruire oneroso, ad integrazione della concessione cimiteriale.
2. E' comunque vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre 10 cm.
3. Per i defunti privi di familiari, o i cui familiari non siano in grado di provvedere o, comunque, non vi provvedano, il Comune provvederà alla sistemazione della sepoltura in modo dignitoso, utilizzando materiali derivanti da esumazioni o da estumulazioni o di cui abbiano la disponibilità.
4. Ogni epigrafe o scritta deve essere approvata dal Responsabile del Servizio Demografico e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi unitamente al progetto della lapide e delle opere.
5. Le epigrafi o scritte devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

6. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
7. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero. Verranno altresì rimossi gli oggetti ed i materiali non autorizzati e verranno ridotte di volume le piante eccedenti le dimensioni consentite. La spesa della rimozione è addebitata al concessionario o al responsabile, in ogni caso solidalmente.
8. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
9. In caso di violazione di dette norme, previa diffida, il Responsabile del Servizio Comunale potrà disporre per la rimozione.

Art. 98 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo ed in particolare:
 - consumare cibi e tenere un contegno chiassoso.
 - toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, arbusti, ricordi, ecc.;
 - gettare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - appendere sulle tombe indumenti od altri oggetti;
 - accumulare neve sui tumuli;
 - sedere sulle tombe, calpestare o danneggiare aiuole, tappeti erbosi, alberi, giardini, ecc.;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
 - assistere all'esumazione di salme non appartenenti alla propria famiglia, salvo assenso da parte degli aventi titolo di cui all'art. 23 del presente Regolamento;
 - coltivare piante sopra le fosse che assumano eccessive dimensioni e cioè superiori a m. 1,10 o che comunque escano dal perimetro della tomba;
 - collocare vasi, quadri, o quant'altro che, specie in occasione della Commemorazione dei Defunti, limiti lo spazio riservato al passaggio del pubblico;
 - alterare il colore dei manufatti lapidei: è infatti consentito il solo uso della cera incolore;
 - l'accattonaggio dentro il cimitero e nelle immediate vicinanze;
 - occupare con vasi, ceri od altro, spazi non avuti in concessione;
 - far entrare nel cimitero qualsiasi tipo di materiale, senza la preventiva autorizzazione;
 - introdurre cani o altri animali, salvo quanto previsto dall'articolo 95. E' consentito l'accesso di cavalli trainanti un carro funebre, per il tempo strettamente necessario alla deposizione della salma, a condizione che le eventuali deiezioni degli stessi vengano asportate con oneri a carico dei familiari del defunto;
 - entrare nel cimitero con biciclette o altro tipo di veicoli, senza la preventiva autorizzazione scritta;
 - esercitare all'interno del cimitero o nelle immediate vicinanze, qualsiasi forma di commercio senza l'autorizzazione dell'autorità comunale.
2. Si precisa che la manutenzione del cimitero è riservata esclusivamente al personale del Comune, pertanto tutto lo spazio non avuto in concessione deve essere lasciato libero, affinché gli addetti possano eseguire liberamente la necessaria manutenzione.

3. Se questo spazio venisse occupato, con qualsiasi tipo di materiale (vasi, ghiaia od altro), si provvederà alla sua asportazione addebitando le spese sostenute per la rimozione al concessionario che ha commesso l'abuso.
4. Il personale addetto al Servizio Cimiteriale è tenuto a far osservare scrupolosamente quanto sopra.

Art. 99 - Riti funebri.

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. La celebrazione delle funzioni religiose avviene nel rispetto della libertà di culto, in quanto non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano.
3. I riti e le funzioni vanno preventivamente disciplinati tramite specifici accordi con le Comunità religiose, le quali ne curano lo svolgimento di concerto con il Responsabile del Servizio.

Art. 100 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti, non appena avvizziti, a cura di chi li ha impiantati o deposti.
2. Allorché i fiori e le piante ornamentali fossero tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorose le tombe di famiglia, i tumuli o le aree cimiteriali, verranno tolti o sradicati dall'addetto al cimitero, che provvederà altresì per la loro distruzione.

Art. 101 - Registro delle sepolture.

1. Presso il Cimitero è tenuto un registro delle sepolture.
2. Su tale registro l'addetto al Cimitero annota giornalmente:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 18 del presente Regolamento, la data di morte e quella dell'inumazione, il numero della fossa e il numero d'ordine dell'autorizzazione alla sepoltura;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati disposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o dell'avvenuta dispersione, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio competente o altro dipendente delegato;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri, resti mortali o ceneri.

Art. 102 - Scadenziario delle concessioni.

1. Viene istituito, in forma cartacea o informatica, lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio è tenuto a predisporre entro il mese di ottobre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I -

Art. 103 - Sepolture private a tumulazione - concessioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio.

1. Salvo i casi di revoca delle concessioni a carattere perpetuo rilasciata anteriormente alla data del 10/02/1976, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata, il regime indicato nell'atto di concessione stesso, salvo che i concessionari non intendano avvalersi della facoltà di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando per sé e discendenti o eredi, alla eventuale perpetuità della concessione.

Art. 104 – Vigilanza - Sanzioni

1. Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della sorveglianza per il rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. A tal fine, gli appartenenti alla polizia municipale, il personale tecnico ed amministrativo comunale e qualsiasi altra autorità competente per materia possono accedere ai luoghi ove si svolgono le attività disciplinate.
3. La violazione delle disposizioni comunali previste dal presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 25 euro a 500 euro prevista dall'art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali).
4. Le violazioni di cui alla legge 130/2001 sono punite con le sanzioni, anche penali, previste dalla legge.
5. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo II della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.
6. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate dalla tesoreria comunale.
7. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.
8. Sono fatte salve le sanzioni previste da norme penali, qualora i fatti contestati costituiscano reato.

Art. 105 – Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 106 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Responsabile del Servizio con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 146 del 29/10/1990 ed il Regolamento per la cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 14/11/2013, cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
5. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente regolamento, si farà riferimento alle disposizioni comunali, regionali o statali applicabili in materia.

Art. 107 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, è depositato nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio informatico comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito avviso di deposito.
2. Il regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma.
3. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo ente che normano il diritto di accesso o che siano in contrasto con il presente.
4. Il presente è pubblicato sul sito internet della stazione appaltante a tempo indeterminato.